


**Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda U.L.SS n. 8 "Berica" e GLI EROGATORI OSPEDALIERI PRIVATI ACCREDITATI**

**Premesso che:**

- la **Casa di Cura Villa Margherita S.r.l.** è soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell' ultimo Decreto Dirigenziale di Azienda Zero del 7 febbraio 2019, n. 56, parzialmente modificato con il recente Decreto Dirigenziale di Azienda Zero del 26 marzo 2019, n. 131 e dell'accreditamento istituzionale ex DGR Veneto n. 2151 del 23 dicembre 2016 per l'erogazione di prestazioni di ricovero ospedaliero ed ex DGR Veneto n. 2137 del 23 dicembre 2016 per l'erogazione di specialistica ambulatoriale, per conto del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto ed in altre Regioni secondo la dotazione di funzioni, attività e specialità ambulatoriali e nel limite del numero dei posti letto previsto dalla vigente scheda di dotazione ospedaliera (allegato n.1);

- l'art. 8 *quinquies* del d.lgs. 502/92 e successive modifiche prevede che la Regione e l'Azienda U.L.SS definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;

- ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, la Giunta Regionale disciplina i rapporti di cui all'articolo 8-*quinquies* del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità



*N*

delle verifiche e dei controlli;

- la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, ha istituito l'Azienda Zero, individuando le funzioni assegnate alla stessa;

- la D.G.R. n. 597 del 28 aprile 2017 disciplina i criteri e la determinazione dei tetti di spesa e dei volumi di attività per il triennio 2017-2019

per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto e definisce il sistema e le regole per l'erogazione e la remunerazione dell'attività in parola;

- il presente accordo contrattuale è redatto in duplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria Regionale per la Sanità a cura dell'Azienda U.L.SS.

Tutto ciò premesso e considerati il livello di spesa e i volumi di attività individuati dalla Regione ai sensi della normativa vigente;

**tra**

l'Azienda U.L.SS n. 8 "Berica" di Vicenza (di seguito "Azienda U.L.SS") rappresentata dal Direttore Generale *pro tempore*, dott. Giovanni Pavesi (nato a Verona il 10/07/1961) con sede in Vicenza via Rodolfi n. 37, c.f. 02441500242;

**e**

Casa di Cura Villa Margherita S.r.L. (di seguito "erogatore privato accreditato") in persona dell'Amministratore Unico, Sig. Cristiano Nordera, nato il 04/03/1951 a Vicenza, residente in Via Legione Antonini, 115/B - Vicenza, Cod. Fisc. NRDCST51C04L840K, con sede ad Arcugnano (VI) Vicenza in via Costacolonna n. 6, P. I.V.A. e C.F.e PI 03272190244, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità



penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A.,

**si conviene e si stipula il seguente:**

## **ACCORDO CONTRATTUALE**

### **Art. 1 - Oggetto**

L'erogatore privato accreditato eroga, per conto e con oneri a carico del servizio sanitario regionale, le prestazioni sanitarie - rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali - di ricovero ospedaliero, in regime ordinario e diurno (*day hospital - day surgery*), di *day service* nel rispetto delle funzioni, attività, specialità indicati nella deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2151 del 23 dicembre 2016 per l'erogazione di prestazioni ricovero ospedaliero e nella deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2137 del 23/12/2016 per l'erogazione di specialistica ambulatoriale per conto del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) relativamente al rilascio dell'accreditamento istituzionale, nel rispetto del numero dei posti letto di cui alla vigente scheda di dotazione ospedaliera e nel rispetto dei tetti di spesa e di attività stabiliti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 597 del 28 aprile 2017, e precisate dall'Azienda Sanitaria nell'allegato n. 2 al presente accordo contrattuale, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate



dall'Azienda U.L.SS., con una fluttuazione massima del 15%.

**Art. 2 - Obblighi dell'erogatore privato accreditato**

Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, l'erogatore privato accreditato si impegna ad effettuare un'adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno.

L'erogatore privato accreditato nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi compresi quelli emanati da ANAC in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività. Si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:

a) tariffe per le prestazioni di ricovero ospedaliero, come eventualmente rimodulate previo accordo tra le parti;

b) verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;

c) incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo nonché dei titolari di una partecipazione nel soggetto erogatore privato accreditato;

d) utilizzo dei ricettari;

e) rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva;

f) integrazione con l'Azienda U.L.SS delle agende relativamente alle prestazioni di ricovero;

g) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio;

h) sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta



documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda U.L.SS., della Regione e dei Ministeri della Salute e delle Finanze;

L'erogatore privato accreditato deve, inoltre:

I. assicurare livelli di qualità delle tecnologie e dei presidi sanitari che garantiscano i parametri di qualità efficienza e sicurezza delle attività sanitarie;


II. rispettare quanto disposto dalla D.G.R. n. 610 del 29 aprile 2014 avente ad oggetto *"Definizione dei valori minimi di riferimento per il personale di assistenza del comparto dedicato alle aree di degenza ospedaliera. Articolo 8, comma 1, della L.R. 29 giugno 2012, n. 23. Deliberazione n. 179/CR del 30 dicembre 2013" pena la revoca dell'accreditamento*;

III. adempiere a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, lett. b), del D.M. 2 aprile 2015, n. 70.

IV. concorrere all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda U.L.SS., orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini, nel rispetto dei tempi massimi di attesa previsti per le diverse classi di priorità delle prestazioni, in applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost.

L'erogatore privato accreditato comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza.

L'erogatore privato accreditato assicura l'osservanza delle regole di



correttezza e di buona fede nell'esecuzione dell'accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile. L'erogatore privato accreditato, tenuto conto dei criteri e dei volumi di attività stabiliti dalla programmazione regionale per gli anni 2017, 2018 e 2019, giusta D.G.R. n. 597 del 28 aprile 2017, eroga assistenza ospedaliera nelle funzioni/attività/specialità accreditate, per conto e con oneri a carico del S.S.R., ai cittadini residenti nel Veneto, nel limite dei tetti e delle modalità stabilite con la summenzionata D.G.R. n. 597/2017.

L'erogatore privato si impegna ad erogare l'assistenza ospedaliera per conto e con oneri a carico del S.S.N. ai cittadini non residenti nel Veneto secondo le disposizioni regionali vigenti nel corso del rapporto e nel rispetto di eventuali accordi specifici tra la Regione del Veneto e altre Regioni, con le tipologie, il volume e le modalità ivi indicate.

L'erogatore privato accreditato accetta il sistema di remunerazione del finanziamento a funzione se dovuto.

### **Art. 3 - Obblighi dell'Azienda U.L.SS**

L'Azienda U.L.SS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda U.L.SS effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.

L'Azienda U.L.SS comunica tempestivamente all'erogatore privato accreditato ogni aggiornamento della discipline nazionale e regionale



avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore privato accreditato.

#### **Art. 4 - Remunerazione e pagamento delle prestazioni**

La remunerazione delle prestazioni avviene utilizzando la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, e secondo quanto disciplinato dalla Giunta Regionale con la D.G.R. n. n. 597 del 28 aprile 2017 relativa ai tetti di spesa.


Il tempo di pagamento delle prestazioni erogate previsto è di 60 giorni dal ricevimento della fattura. Il pagamento delle prestazioni non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

#### **Art. 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli *standards* previsti dalla legge regionale n. 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, con iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

#### **Art. 6 - Durata dell'accordo**

Il presente accordo ha durata dall'01/01/2019 al 31/12/2019, e comunque non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.



L'eventuale revisione del budget, in vigore del presente accordo, comporterà la ridefinizione del contenuto dell'allegato 2 (fabbisogno ospedaliero) e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica e/o tacita.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, il medesimo dovrà darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

#### **Art. 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto**

L'erogatore privato accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda U.L.SS; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'Azienda U.L.SS; l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto riportante lo stesso contenuto pattizio del presente accordo contrattuale;

- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, etc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda U.L.SS.

L'Azienda U.L.SS, in tali casi, si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore privato accreditato





decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza.

Il presente accordo si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato accreditato previamente accertato dall'Azienda U.L.SS;

b) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;

c) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di partecipazioni;

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 2, del D.P.R. n. 252/1998 in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell'articolo 10 del predetto decreto nonché dell'art. 83 commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011" avente per oggetto "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione".

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accredito.

L'Azienda U.L.SS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si riserva di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità



del servizio.


Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 2, del D.P.R. 252/1998, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell'articolo 10 del predetto decreto.

**Art. 8 – Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina di Responsabile esterno del trattamento dei dati**

Premesso che dal 25 maggio 2018, sul territorio nazionale, ha trovato applicazione il nuovo Regolamento Europeo (n. 2016/679) sulla privacy, approvato il 27 aprile 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 04 maggio 2016, le disposizioni legislative di cui al vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), così come le norme regolamentari emanate negli anni dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, sono da ritenersi superate, a far data dal 25.05.2018,, nella misura in cui le norme nazionali risultino contrastanti o incompatibili con quelle europee.

L'Azienda Ulss 8 Berica nomina l'erogatore privato quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto, Detta nomina dovrà essere esercitata nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali previsti per l'Azienda e nel rispetto della precitata normativa in materia.

L'Erogatore privato, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dalla vi-



gente normativa sopra citata, garantendo che i dati personali e sensibili vengano trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza all'interno del singolo trattamento ; si impegna inoltre a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata e a conservare i dati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per gli scopi del trattamento.

L'erogatore privato si impegna altresì, da ultimo, ad osservare quanto previsto nel documento aziendale in materia (Misure minime di sicurezza e documento programmatico sulla sicurezza - delibera U.L.SS. del 24/01/2018 n. 86) e a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali i medesimi vengono raccolti.


Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

**Art. 9 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.**

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale qualora intervengano nuove disposizioni nazionali o regionali che contengano indicazioni in materia delle obbligazioni assunte, che andranno pertanto innovate.

**Art. 10 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale**

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere



inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

**Art. 11 - Controversie**

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo, non risolte bonariamente tra le parti, verranno devolute, in via esclusiva, al giudice competente del Foro di Vicenza.

**Art. 12 - Registrazione**

Il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 con oneri a carico dell'Erogatore.

E' soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente.

**Art. 13 - Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"



Per l'erogatore privato

Il Direttore Generale


l'Amministratore Unico

Giovanni Pavesi)

(Cristiano Nordera)



Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si appro-



vano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 (Oggetto), 2 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 7 (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 11 (Controversie)

Letto, firmato e sottoscritto

Vicenza, 23 APR. 2019



Per l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

Per l'erogatore privato

Direttore Generale

l'Amministratore Unico

(Giovanni Pavesi)

(Cristiano Nordera)

*Giovanni Pavesi*

*Cristiano Nordera*

**CASA DI CURA VILLA MARGHERITA S.R.L.**  
**SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO**

	Budget assegnato - D.G.R. 597/2017- all. A-B	% di contrattazione	Quota MINIMA Budget soggetta a contrattazione
attività OSPEDALIERA	€ 5.500.000,00	25%	€ 1.375.000,00
attività OSPEDALIERA: ulteriore budget dedicato per Area riabilitazione cardio-respiratoria, ortopedica e neurologica. <u>Valore al netto dello sconto pari al 20%</u>	€ 200.000,00	100%	€ 200.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.700.000,00</b>		<b>€ 1.575.000,00</b>

**Funzioni esercitate in regime di ricovero (D.G.R.V. 215/1/2016)**

AREA FUNZIONE OPERATIVA	CODICE	FUNZIONI	NOTE	Posti Letto Accreditati	Posti Letto Accreditati extraregione
MEDICA	32	Neurologia		8	
	40	Psichiatria		21	6
RIABILITATIVA	75	Neuroriabilitazion		8	
	56	Recupero e Riabilitazione Funzionale	Con attività di riabilitazione: psiconutrizionale neurologica ortopedica cardiovascolare	30	8
	28	Unità spinale		4	

**Funzioni esercitate in regime ambulatoriale (D.G.R.V. 2137/2016) (non presente assegnazione budget regionale)**

Macro Area	Codice	branca specialistica
2 - FKT	56	Medicina Fisica e Riabilitazione
4 - ALTRO	32	Neurologia
4 - ALTRO	40	Psichiatria



**CASA DI CURA VILLA MARGHERITA S.R.L.**  
**CONTRATTAZIONE PRESTAZIONI DI RICOVERO 01/01/2019 - 31/12/2019**

Area	Descrizione	DRG /mdc	Numero indicativo ricoveri	Importo indicativo
REPARTO 56	riabilitazione NEUROLOGICA e ORTOPEDICA	MDC 1 e 8	28	453.500,00
	riabilitazione CARDIO-RESP.	MDC 4 e 5	145	658.000,00
REPARTO 28 e REPARTO 75	UNITA' SPINALE / NEURO-RIABILITAZIONE	VARI	13	513.500,00
Budget contrattato: pari al 25% del budget assegnato di Euro 5.500.000,00 ed al 100% del budget aggiuntivo di Euro 200.000,00 al netto dello sconto 20%		<b>Importo Lordo</b>		<b>1.625.000,00</b>
		sconto sul bdg aggiuntivo		-50.000,00
		<b>Importo netto</b>		<b>1.575.000,00</b>

Le quote assegnate nella presente scheda sono una indicazione quali/quantitativa di fabbisogno fatta salva la possibilità di un modifiche tra le aree sanitarie individuate, a seconda di nuovi e diversi fabbisogni discrezionalmente valutati dall'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica".

Tutti i ricoveri della presente scheda dovranno essere obbligatoriamente segnalati nel flusso SDO valorizzando il campo ISTCOMP = "INTRA", al fine di consentire all'U.L.SS. un analitico e puntuale controllo.

